

Responsabile tecnico di tintolavanderia*

Normativa di riferimento

La legge 22 febbraio 2006, n. 84, “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia”, come modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ha definito le modalità per l’esercizio della professione, ivi compresi i requisiti del responsabile tecnico di impresa, tra cui figura, in alternativa ad altri, la frequenza di un apposito corso di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno (art. 2, comma 2, lett. a) e le materie fondamentali di insegnamento (art. 2, comma 5). Ai sensi dell’art. 2, *“non costituiscono titolo valido per l’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti”*.

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, all’art. 79, ha stabilito che l’esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive e che le disposizioni della L. n. 84/2006, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.

L’Accordo siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, del 25 maggio 2011 (Rep. atti n. 11/70/CR8d/C9), avente ad oggetto “Linee guida delle regioni per la qualificazione professionale del Responsabile tecnico di tintolavanderia”, ha disciplinato i corsi di qualificazione tecnico-professionale di cui alla L. n. 84/2006, art. 2, comma 2, lettera a), finalizzati al conseguimento dell’idoneità professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia. L’Accordo ha definito la figura, l’articolazione del corso di formazione, i requisiti di ammissione, la durata, l’esame finale e l’attestazione.

Il Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, in particolare l’art. 3, comma 1-octies, che modifica la durata dei corsi di formazione per “Responsabile tecnico di tintolavanderia” in 250 ore.

L’Accordo siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 28 novembre 2019 (Rep. Atti n. 19/199/CR7C/C9), recante “Aggiornamento delle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 maggio 2011 - relative allo standard formativo e professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia” che sostituisce integralmente il documento del 2011.

La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 506 del 13 maggio 2016 e ss.mm.ii., ha approvato la seguente scheda di qualificazione:

- **“Responsabile tecnico di tintolavanderia”**.

* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.